

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

N. 408

DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa del senatore MAGNALBÒ

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 5 LUGLIO 2001

—————

Norme per lo sviluppo di una filiera biodiesel

—————

ONOREVOLI SENATORI. - Il mondo agricolo si sta avviando a dare un contributo alla soluzione di problemi di grande portata, come quello ambientale e quello energetico.

L'utilizzazione di risorse agricole per usi energetici non è argomento nuovo. La prospettiva delle «colture energetiche» sta portando benefici non solo nella parziale conversione dell'agricoltura verso nuovi mercati e prodotti per uso energetico e industriale, ma anche sul piano della salvaguardia ambientale e dello sviluppo sociale nelle aree rurali.

Lo sviluppo di una filiera energetica da produzione oleaginosa rappresenta una irripetibile opportunità per una trasformazione storica dell'agricoltura da alimentare in energetica, attraverso l'adozione di sistemi altamente competitivi, sia sul mercato dell'energia, sia nel rispetto e nella salvaguardia dell'ambiente.

In sintesi, l'interesse per le energie di origine agricola risponde a tre esigenze fondamentali:

la tutela dell'ambiente naturale e della salute dell'uomo;

la disponibilità di risorse energetiche rinnovabili;

la diversificazione della produzione agricola a favore di utilizzi non alimentari.

La filiera agroenergetica del biodiesel è rappresentata brevemente dalle seguenti fasi: a) fase agricola: la coltura su vasta scala di colture oleaginose (colza, girasole), da destinare ad usi energetici, garantisce la concreta possibilità di una trasformazione, per l'agricoltura europea, da alimentare in energetica, risolvendo gli attuali problemi relativi alle produzioni eccedentarie, con recupero dei terreni a produttività marginale me-

dante la formula del *set-aside* energetico; b) fase di trasformazione: comprende il processo di estrazione degli olii vegetali e prevede il riutilizzo dei sottoprodotti per la produzione di mangimi, fitofarmaci e resine biodegradabili per l'industria delle vernici, parallelamente a quella dei carburanti rinnovabili ed ecologici.

Va ricordato che il decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, prevedeva che il biodiesel fosse esentato da accisa nei limiti di un contingente annuo pari a 250.000 tonnellate (estendibili a 500.000 tonnellate). Per poter beneficiare dell'esenzione fiscale prevista dal citato decreto-legge n. 331 del 1993, il biodiesel deve essere prodotto a partire da semi oleosi coltivati per almeno l'80 per cento in regime *set-aside*, ai sensi del regolamento (CEE) n. 334/93 della Commissione, del 15 febbraio 1993, e per il restante 20 per cento da semi coltivati da agricoltori che aderiscono al regime comunitario di sostegno di taluni seminativi di cui al regolamento (CEE) n. 1765/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992.

Successivamente, a distanza di soli due mesi, il decreto-legge 29 aprile 1994, n. 260, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 giugno 1994, n. 413, ha ridotto il contingente annuo da 250.000 a 125.000 tonnellate.

Vari, poi, sono stati i contributi apportati da tecnici e studiosi e tra essi vale menzionare il dottor Thomas del Bo, autore di una tesi di laurea completa e articolata, discussa presso l'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano.

Alla luce delle esperienze maturate, si è constatata la necessità di rivedere le attuali

disposizioni legislative, per una migliore disciplina del mercato.

La presente iniziativa è volta alla realizzazione di un piano nazionale per definire gli obiettivi che concernono problematiche inter-settoriali (agricoltura, industria, ambiente, energie, ricerca scientifica e finanza).

La durata prevista (tre anni) è la minima per un'adeguata pianificazione agricola e per garantire il ritorno degli investimenti industriali e distributivi.

Gli obiettivi del provvedimento sono essenzialmente i seguenti: incentivare lo sviluppo delle colture oleaginose in regime di *set-aside* a basso impatto ambientale; garantire il recupero ed il mantenimento di circa 4000 posti di lavoro in agricoltura, generati dalla nuova filiera agroenergetica; monitorare lo sviluppo del settore attraverso un numero limitato di progetti di accertata validità; varare un piano pluriennale che consenta un'adeguata valutazione di politica agricola, energetica e ambientale, considerando che già esistono capacità produttive sufficienti; dimensionare l'entità del contingente e quanto realisticamente ottenibile dall'agricoltura italiana.

L'articolo 1 stabilisce i termini di validità del piano biodiesel e definisce i quantitativi annui, inizialmente previsti in 150.000 tonnellate.

Tale quantitativo corrisponde ad una messa a coltura di 150-200.000 ettari in Ita-

lia in regime *set-aside non food*, conformemente al citato regolamento (CEE) n. 334/93.

È previsto, all'articolo 2, l'intervento del CIPE per la valutazione e l'approvazione del piano nazionale per la filiera biodiesel secondo criteri di valutazione che tengano in considerazione il conseguimento della massimizzazione dell'impatto riferibile allo sviluppo di una filiera agricola energetica nazionale, l'effettiva esistenza della capacità produttiva e la capacità distributiva del prodotto finito.

L'articolo 3 individua il regime per il rilascio delle concessioni per la realizzazione di nuovi impianti, previo accertamento della effettiva capacità produttiva delle strutture esistenti.

L'articolo 4 prevede la nomina, da parte del Ministro delle attività produttive, di una commissione con il compito di controllare la validità delle tabelle di cui al decreto del Ministro delle finanze 31 dicembre 1993, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 3 del 5 gennaio 1994, nonché la emanazione di regolamenti che stabiliscano le modalità di distribuzione del prodotto.

Gli articoli 5, 6 e 7 prevedono, rispettivamente, l'abrogazione di alcune disposizioni di precedenti leggi, la copertura finanziaria e l'entrata in vigore.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. È autorizzata la realizzazione di un piano nazionale triennale per lo sviluppo della filiera biodiesel, articolato in progetti di realizzazione, di seguito denominato «piano nazionale».

2. Il piano nazionale ed i progetti sono approvati dal Comitato Interministeriale per la programmazione economica (CIPE), su proposta del Ministro delle attività produttive, entro il 31 marzo 2002.

3. Il primo piano nazionale ha decorrenza dal 1° luglio 2002.

4. Per il periodo di validità del piano nazionale di cui al comma 3, il biodiesel è immesso al consumo in esenzione d'accisa, con riferimento alle campagne agricole dal 1° luglio al 30 giugno dell'anno successivo, per un quantitativo pari a 150.000 tonnellate nella campagna 2002-2003 ed a 160.000 tonnellate in quella successiva.

5. Entro il 30 giugno 2003, viene definito l'eventuale ulteriore aumento del quantitativo di biodiesel in esenzione d'accisa per la campagna 2004-2005, sulla base:

- a) dell'esperienza realizzata con l'attuazione del primo piano nazionale;
- b) dei criteri che saranno definiti in sede comunitaria per la ripartizione delle superfici destinabili a colture non alimentari;
- c) dello sviluppo delle destinazioni non alimentari delle colture agricole in Italia.

Art. 2.

1. Il CIPE, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, definisce gli obiettivi e le linee guida del piano

nazionale ed i criteri di valutazione dei relativi progetti.

2. I progetti di cui al comma 1, devono, in ogni caso, tendere a conseguire la massimizzazione dell'impatto riferibile allo sviluppo di una filiera agricola energetica nazionale e ad assicurare un efficace sistema informativo sulle sperimentazioni intraprese e sui risultati raggiunti dai soggetti attuatori, anche mediante accordi tra le diverse categorie e gli enti interessati. Detti progetti, in particolare, considerano l'effettiva esistenza di un'adeguata capacità produttiva, in termini di volumi di produzione e di adeguate caratteristiche qualitative dei prodotti, nonché la capacità distributiva e delle immissioni in consumo nel periodo di riferimento 2000-2001.

Art. 3.

1. Gli operatori in possesso di strutture aziendali adeguate agli obiettivi del piano nazionale, titolari di concessione rilasciata dal Ministero delle attività produttive o autorizzati ai sensi dell'articolo 17, comma 3, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, e successive modificazioni, ovvero titolari di una quota di riparto del contingente agevolato ai sensi del citato decreto-legge n. 331 del 1993, e successive modificazioni, per la campagna 2000-2001, possono presentare progetti per la realizzazione del piano nazionale, entro trenta giorni dalla delibera del CIPE di cui all'articolo 2, comma 1.

2. I progetti per la realizzazione del piano nazionale di cui al comma 1 sono atti ad assicurare un efficace utilizzo del combustibile biodegradabile nelle aree soggette ad alta concentrazione dell'inquinamento atmosferico conseguente alla circolazione motoristica, e, a tal fine, deve essere data priorità ai consumi di biodiesel in particolare per il funzionamento degli automezzi pubblici di

superficie per il trasporto dei cittadini e per la raccolta dei rifiuti, dei mezzi di soccorso e dei vari servizi urbani.

3. Al fine di assicurare il completo utilizzo del contingente nazionale da parte delle ditte produttrici di biodiesel, il Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero delle attività produttive, apporta annualmente, ove necessario, le modifiche ai criteri di assegnazione di cui al decreto del Ministro delle finanze 12 febbraio 1996, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 44 del 22 febbraio 1996, con l'obiettivo di incoraggiare quelle ditte che dimostrano maggiori capacità nella produzione e distribuzione del prodotto e che fanno fronte al collocamento del quantitativo annuale assegnato.

4. La priorità d'impiego del biodiesel, di cui al comma 2, va intesa anche per l'utilizzo del biodiesel negli impianti di riscaldamento e negli usi civili. Il combustibile biodegradabile può essere utilizzato anche per i natanti da diporto e motopesca, rifornibili a mezzo distributori automatici ubicati nell'area portuale.

5. Il Ministro delle attività produttive provvede al rilascio di concessioni per la realizzazione di nuovi impianti soltanto qualora le strutture esistenti non siano in grado di assicurare i volumi di produzione o le garanzie di qualità necessari all'esecuzione del piano nazionale.

6. A partire dal secondo anno di validità del piano nazionale, e, successivamente, con cadenza annuale, il Ministro delle attività produttive presenta al CIPE una relazione informativa e valutativa sullo stato di avanzamento del piano stesso.

7. Gli operatori dell'industria che hanno interesse ad utilizzare il metilestere quale materia prima nelle loro attività produttive, in particolare nell'industria cartaria e in quella per la produzione di detergenti biodegradabili, indirizzano istanza all'ufficio tecnico di finanza competente per territorio. Ad indagine esperita l'ufficio tecnico di finanza rilascia l'autorizzazione all'impiego

fissandone i quantitativi. Per tutti gli impieghi, il metilestere, quale materia prima, non è soggetto ad imposta di fabbricazione e i quantitativi utilizzati non vengono conteggiati nella quota annuale assegnata ai singoli operatori.

Art. 4.

1. Il Ministro delle attività produttive nomina una commissione con il compito di controllare la validità della tabella delle caratteristiche di cui al decreto del Ministro delle finanze 31 dicembre 1993, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 3 del 5 gennaio 1994, affinché le specifiche future siano in linea con quelle adottate nei Paesi dell'Unione europea.

2. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo emana uno o più regolamenti con i quali si provvede alla distribuzione del prodotto in entrata, in giacenza e in uscita dai depositi, al fine di consentire la circolazione e la consegna del combustibile biodegradabile, sia allo stato puro che in miscela con gasolio minerale.

Art. 5.

1. Sono abrogati il terzo ed il quarto periodo del comma 3 dell'articolo 17 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, come modificato dall'articolo 12, comma 1, lettera *b*), del decreto-legge 29 aprile 1994, n. 260, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 giugno 1994, n. 413.

Art. 6.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a lire 9 miliardi per

l'anno 2002 e lire 20 miliardi per l'anno 2003, si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001-2003, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2002, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 7.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.